

Comune di San Giorgio di Pesaro

Provincia di Pesaro e Urbino

41052

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

Deliberazione Numero 8 del 27-03-09

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

L'anno duemilanove, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
FACCENDA FEDERICO	P	ROSATI EMANUELE	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
BUONCOMPAGNI GIUSEPPE	P	ABBRUCIATI MOIRA	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
PEDINI BONI EMANUELE	P	MANCINI ABBRUCIATI ELVIRA	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
ANIBALLI ALBANO	P	LANDINI ROBERTO	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
OLIVI GIACOMO	P	VITTORIETTI PIERGIORGIO	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
CESARONI DANIELE	P	ROBERTI PAOLO	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
BUONCOMPAGNI FRANCESCO	P		

Assegnati 13	Presenti n. 13
In carica 13	Assenti n. 0

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. DOTT. ROCCHETTI RICCARDO.

Assume la presidenza il Sig. FACCENDA FEDERICO, nella sua qualità di Sindaco.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ROSATI EMANUELE
LANDINI ROBERTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2000 E S.M., esecutiva i sensi di legge, è stato approvato il "Regolamento sull'applicazione della Tassa sullo Smaltimento dei rifiuti";

VISTO CHE le modifiche al Regolamento sull'applicazione della Tassa sullo Smaltimento dei rifiuti sono necessarie in quanto:

- dal 1 gennaio 2003 non è più applicabile la privativa comunale per i rifiuti avviati al recupero ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio;
- spetta, pertanto, al produttore che ha avviato oggettivamente ed effettivamente rifiuti al recupero una riduzione della misura della tariffa attualmente non quantificata nel nostro regolamento;

CONSIDERATO CHE il decreto legislativo 03.04.2006 n. 152 ha abrogato il D. Lgs. n. 22/97 ma, all'art. 264 ha previsto che "... i provvedimenti attuativi del citato D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto.";

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende apportare una variazione al "Regolamento sull'applicazione della Tassa sullo Smaltimento dei rifiuti" introducendo il seguente articolo:

ART. 12 bis

(Riduzioni in favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per il recupero dei rifiuti assimilati agli urbani)

Le attività produttive, commerciali o di servizi che dimostrino di aver avviato oggettivamente ed effettivamente al recupero, come definito dal D. Lgs. 22/97, i rifiuti assimilabili agli urbani, come specificati dal D. Lgs. 22/97 e dall'art. 14 del D.L. 138/2002 conv. nella L. n. 178/2002, dalle stesse prodotti, hanno diritto ad una riduzione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani determinata secondo i criteri indicati in seguito.

Per le utenze di cui sopra è applicato a consuntivo un coefficiente di riduzione della tassa rapportato alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero.

Tale riduzione è quantificata in base al rapporto percentuale risultante dalla quantità di sostanze recuperate e le quantità di rifiuti producibili sulla base dei coefficienti individuati nella misura minima per la categoria di appartenenza dalla Tabella 4 di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. Per beneficiare della suddetta riduzione per le attività di cui al comma 1, dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi apposita istanza, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, con allegate le copie dei formulari dei trasporti rifiuti, di cui all'art. 15 del D. Lgs. 22/97, debitamente controfirmate dal destinatario, da cui risulti l'avvio al recupero dei rifiuti prodotti o, in mancanza di formulari, altra adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti.

In ogni caso, l'ammontare della riduzione concessa non potrà essere superiore al 40% della Tassa relativa all'anno a cui si riferisce il recupero dei rifiuti e sarà riconosciuta come detrazione a valore sulla tassa relativa all'anno successivo a quello di riferimento dell'incentivo.

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTO FAVOREVOLE unanime, espresso in forma palese;

DELIBERA

1. **Di introdurre il seguente** art. 12 bis nel Regolamento sull'applicazione della Tassa sullo Smaltimento dei rifiuti:

ART. 12 bis
(Riduzioni in favore delle attività produttive, commerciali e di servizi
per il recupero dei rifiuti assimilati agli urbani)

Le attività produttive, commerciali o di servizi che dimostrino di aver avviato oggettivamente ed effettivamente al recupero, come definito dal D. Lgs. 22/97, i rifiuti assimilabili agli urbani, come specificati dal D. Lgs. 22/97 e dall'art. 14 del D.L. 138/2002 conv. nella L. n. 178/2002, dalle stesse prodotti, hanno diritto ad una riduzione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani determinata secondo i criteri indicati in seguito.

Per le utenze di cui sopra è applicato a consuntivo un coefficiente di riduzione della tassa rapportato alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero.

Tale riduzione è quantificata in base al rapporto percentuale risultante dalla quantità di sostanze recuperate e le quantità di rifiuti producibili sulla base dei coefficienti individuati nella misura minima per la categoria di appartenenza dalla Tabella 4 di cui al D.P.R. n. 158 del 1999.

Per beneficiare della suddetta riduzione per le attività di cui al comma 1, dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi apposita istanza, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, con allegate le copie dei formulari dei trasporti rifiuti, di cui all'art. 15 del D. Lgs. 22/97, debitamente controfirmate dal destinatario, da cui risulti l'avvio al recupero dei rifiuti prodotti o, in mancanza di formulari, altra adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti.

In ogni caso, l'ammontare della riduzione concessa non potrà essere superiore al 40% della Tassa relativa all'anno a cui si riferisce il recupero dei rifiuti e sarà riconosciuta come detrazione a valere sulla tassa relativa all'anno successivo a quello di riferimento dell'incentivo.

2. **Di confermare** in tutte le sue altre parti il "Regolamento sull'applicazione della Tassa sullo Smaltimento dei rifiuti" approvato con delibera C.C. n° 40 del 28.09.200 e S.M. ;
3. **Di dare atto** che il regolamento dovrà decorrere dal 01.01.2009.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
FACCENDA FEDERICO

SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ROCCHETTI RICCARDO

Lì, 02-04-09:

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1., D.Lgs.267/2000).

Il Segretario Comunale
DOTT. ROCCHETTI RICCARDO

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 02-04-009 al 17-04-009;
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Lì, 18-04-09

Il Segretario Comunale
DOTT. ROCCHETTI RICCARDO